Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 10 DICEMBRE 1974:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 146 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4392/R in data 21 giugno 1974.

(8720)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 10 DICEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Dufour, società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Rimborso di obbligazioni. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1974. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **A.I.M.M., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Nuova Ceretti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1974. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Montecatini » sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Mario Maraldi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1974. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974 (Delibera 23 marzo 1949). — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974 (Delibera 12 luglio 1961). — **A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1974. — **Motta - S.p.a. per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni « IRI 5,50 % 1959-1979 » sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Simmar, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 30 novembre 1974; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(8916)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 26 novembre 1974; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª estrazione.

(9037)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974, n. **634**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 11 a 19 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 11. — Fanno parte dell'Istituto i seminari che hanno per scopo la preparazione ed il perfezionamento di studenti e studiosi nelle discipline cui si riferiscono ed il progresso di dette discipline con ricerche, pubblicazioni, ed altre iniziative. I seminari hanno altresì il fine di sviluppare in modo armonico ed equilibrato i tre settori caratterizzanti l'Istituto universitario orientale, gli studi orientali ed africani, gli studi dell'Europa orientale e gli studi dell'Occidente, per consolidare nelle strutture didattiche e scientifiche la specifica funzione dell'Istituto, nell'ambito dell'ordinamento universitario italiano.

I seminari sono:

1) Seminario di studi asiatici;
2) Seminario di studi africani;
3) Seminario di studi dell'Europa orientale;
4) Seminario di studi del mondo classico;
5) Seminario di studi dell'Occidente medievale e moderno;
6) Seminario di studi politici e sociali.

Art. 12. — Il senato accademico, su eventuali proposte dei singoli docenti e sentiti i consigli di facoltà o scuola interessati, determina alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli seminari.

Art. 13. — Ogni seminario è retto da un direttore, coadiuvato da un consiglio. Il direttore è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento del seminario stesso, in analogia alle norme dell'art. 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 14. — I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori, assistenti, titolari di contratti di ricerca, titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, borsisti che vi appartengono o ivi prestano attività di ricerca.

Il direttore del seminario dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Egli è nominato dal rettore dell'Istituto in conformità ai risultati delle elezioni. Le elezioni sono indette dal rettore dell'Istituto.

I seminari si danno regolamenti interni al fine di garantire una gestione collegiale e il miglior funzionamento delle attività nei diversi campi di studio e di ricerca. Tali regolamenti sono emanati con decreto rettorale, sentito il senato accademico.

Per l'anno accademico nel quale va in vigore la presente norma il rettore dell'Istituto, sentiti i consigli delle facoltà e della scuola, integrati ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e il senato accademico, emana un regolamento unico che fissa le modalità della gestione dei seminari. Il suddetto regolamento rettorale resterà comunque in vigore per quei seminari che non si saranno ancora dati propri regolamenti.

Art. 15. — I direttori di seminario costituiscono il consiglio dei direttori di seminario, presieduto dal rettore dell'Istituto.

Tale consiglio esprime pareri su questioni di carattere generale relative al funzionamento dei seminari stessi e sull'assegnazione dei fondi.

Art. 16. — Possono essere addetti ad ogni seminario tecnici, bibliotecari, personale amministrativo ed ausiliario appartenente ai ruoli universitari ed inoltre, quando esista un museo annesso, anche conservatori e curatori.

Art. 17. — E' facoltà del direttore di ogni seminario di rilasciare a chi frequenta il seminario per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 18. — Ogni seminario potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle sue finalità istituzionali nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca, di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 19. — Su proposta di uno o più seminari possono essere costituiti con decreto rettorale, sentite le facoltà o la scuola interessate e il consiglio di amministrazione, centri seminariali o interseminariali per la realizzazione di particolari finalità scientifiche e didattiche.

I seminari interessati provvedono allo stanziamento dei fondi necessari al funzionamento del centro o dei centri.

Ogni centro potrà eventualmente disporre, previa approvazione del seminario o dei seminari interessati e del consiglio di amministrazione, secondo modalità intese ad assicurare, nella maniera più idonea, il raggiungimento delle finalità istituzionali, di fondi per la ricerca, di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 20. — Con la stessa procedura di cui al precedente articolo vengono approvati ed emanati i relativi regolamenti e le eventuali successive modifiche.

Art. 21. — Nell'Istituto universitario orientale è costituita la biblioteca universitaria « Matteo Ripa ».

Il regolamento della biblioteca è approvato con decreto rettorale, sentiti il senato accademico, il consiglio di amministrazione, le facoltà e la scuola, e il consiglio dei direttori di seminario.

Art. 22. — E' costituito il museo universitario di archeologia ed arte orientale, annesso al seminario di studi asiatici. Il museo può essere articolato in sezioni.

Il regolamento del museo viene emanato su delibera del senato accademico, sentite le facoltà, la scuola e il seminario interessato nonché il consiglio di amministrazione.

Art. 23. — Sono servizi comuni dell'Istituto universitario orientale i laboratori linguistici.

L'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che:

l'insegnamento di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » (fondamentale per l'indirizzo classico) è scisso nei due seguenti insegnamenti:

Archeologia e storia dell'arte greca;
Archeologia e storia dell'arte romana;

l'insegnamento di « Storia dell'arte medievale e moderna » (fondamentale per l'indirizzo moderno) è scisso nei due seguenti insegnamenti:

Storia dell'arte medievale;
Storia dell'arte moderna;

gli insegnamenti complementari seguenti sono soppressi:

Lingue e letterature arie moderne dell'India;
Lingue e letterature del Pakistan;
Storia dell'arte dell'estremo Oriente;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Storia dell'India;
Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;

gli insegnamenti complementari di:

Storia dell'arte bizantina;
Storia dell'arte musulmana;
Storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna,

mutano rispettivamente denominazione in:

Storia dell'arte bizantina e slava;
Archeologia e storia dell'arte musulmana;
Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Geografia storica;
Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni;
Letteratura giudaico-ellenistica;
Religioni del mondo classico;
Epigrafia e antichità greco-romane;
Etruscologia e antichità italiche;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca;

Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
Storia del pensiero scientifico antico e medievale;
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;
Storia della logica;
Storia dell'architettura;
Storia della lingua italiana;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Letteratura medio-inglese;
Paleografia e diplomatica;
Letteratura latina medievale;
Letteratura umanistica;
Psicolinguistica;
Storia del cinema;
Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
Storia dell'Asia centrale;
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
Storia dell'India classica;
Storia dell'India moderna;
Archeologia e storia dell'arte dell'India;
Lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India;
Lingua e letteratura hindi;
Filologia giapponese;
Filologia cinese;
Archeologia e storia dell'arte giapponese;
Archeologia e storia dell'arte cinese;
Storia dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
Storia dell'Iran antico;
Assiriologia;
Storia della miniatura islamica;
Lingua e letteratura ucraina;
Storia della lingua bulgara;
Storia della lingua ceca;
Storia della lingua polacca;
Storia della lingua russa;
Storia della lingua serbo-croata;
Storia della lingua slovena;
Storia della lingua soraba;
Lingua e letteratura estone;
Lingua e letteratura lettone;
Lingua e letteratura lituana;
Lingua e letteratura yiddish.

L'art. 28, relativo al corso di laurea in filosofia, è modificato nel senso che:

l'insegnamento complementare di « Storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna », muta denominazione in « Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea »;

all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
Storia del pensiero scientifico antico e medievale;
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;
Storia della filosofia ebraica;
Storia della logica;
Storia del cinema.

L'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è modificato nel senso che:

gli insegnamenti numeri 1), 2), 3), fondamentali dell'indirizzo europeo, sono modificati nel modo:

1) filologia romanza (o germanica, o slava, o finno-ugrica, o illirica, o bizantina);

2) una lingua e letteratura straniera quadriennale (lingua e letteratura danese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura norvegese, lingua e letteratura olandese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura romena, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura svedese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura ungherese, o altra lingua e letteratura moderna da scegliersi fra le complementari);

3) una seconda lingua e letteratura straniera biennale (lingua e letteratura danese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura norvegese, lingua e letteratura olandese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura romena, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura ungherese o altra lingua e letteratura moderna da scegliersi fra le complementari);

gli insegnamenti complementari seguenti sono soppressi:

Lingue e letterature arie moderne dell'India;
Lingue e letterature del Pakistan;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Storia dell'estremo Oriente;
Storia dell'India;
Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;

gli insegnamenti complementari di:

Storia dell'arte bizantina;
Storia dell'arte musulmana;
Storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna,

mutano rispettivamente denominazione in:

Storia dell'arte bizantina e slava;
Archeologia e storia dell'arte musulmana;
Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Geografia storica;
Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni;
Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
Storia del pensiero scientifico antico e medievale;
Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo;
Storia della logica;
Storia dell'architettura;
Storia della lingua italiana;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Letteratura medio-inglese;
Paleografia e diplomatica;
Letteratura latina medievale;
Letteratura umanistica;
Psicolinguistica;

Storia del cinema;
Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
Storia dell'Asia centrale;
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
Storia dell'India classica;
Storia dell'India moderna;
Archeologia e storia dell'arte dell'India;
Lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India;
Lingua e letteratura hindi;
Filologia giapponese;
Filologia cinese;
Archeologia e storia dell'arte giapponese;
Archeologia e storia dell'arte cinese;
Storia dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
Storia dell'Iran antico;
Assiriologia;
Storia della miniatura islamica;
Lingua e letteratura ucraina;
Storia della lingua bulgara;
Storia della lingua ceca;
Storia della lingua polacca;
Storia della lingua russa;
Storia della lingua serbo-croata;
Storia della lingua slovena;
Storia della lingua soraba;
Lingua e letteratura estone;
Lingua e letteratura lettone;
Lingua e letteratura lituana;
Lingua e letteratura yiddish;

il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento della lingua e letteratura straniera biennale comporta un esame orale alla fine di ogni anno di corso; dovrà poi essere seguito per un biennio l'insegnamento della filologia cui si ricollega la lingua e letteratura straniera moderna scelta come quadriennale. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Le lingue straniere moderne potranno essere seguite dallo studente come insegnamenti biennali ».

L'art. 31 è modificato nel modo seguente:

gli insegnamenti biennali, ad eccezione di quelli della seconda lingua e letteratura straniera, comportano un esame orale alla fine del biennio.

L'art. 34, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, è modificato nel senso che:

per la sezione estremo Oriente è aggiunto l'insegnamento fondamentale di:

11) Filologia cinese e filologia giapponese;

per la sezione vicino e medio Oriente è aggiunto l'insegnamento fondamentale di:

11) Semitistica o filologia iranica; mentre gli insegnamenti fondamentali numeri 6), 8), 9), mutano rispettivamente denominazione in:

6) Lingua e letteratura quadriennale (araba o turca o ebraica o persiana o hindi o lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India);

8) Islamistica o religioni e filosofie dell'India o religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;

9) Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

per la sezione Africa gli insegnamenti fondamentali numeri 8), 9), 10), sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

8) Religioni ed istituzioni dei popoli dell'Africa o islamistica;

9) Archeologia e antichità etiopiche o antichità copte o antichità libico-berbere;

10) Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

nell'elenco degli insegnamenti complementari:

a) per la sezione estremo Oriente sono soppressi gli insegnamenti di:

Storia dell'arte dell'estremo Oriente;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

mentre sono aggiunti i seguenti:

Geografia storica;
Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni;
Storia dell'Asia centrale;
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
Storia dell'India classica;
Storia dell'India moderna;
Archeologia e storia dell'arte dell'India;
Lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India;
Lingua e letteratura hindi;
Filologia giapponese;
Filologia cinese;
Archeologia e storia dell'arte giapponese;
Archeologia e storia dell'arte cinese;
Storia dell'Asia sud-orientale;

b) per la sezione vicino e medio Oriente sono soppressi gli insegnamenti di:

Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;
Storia dell'arte dell'estremo Oriente;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Storia dell'India;
Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;

gli insegnamenti di « Dialettologia iranica » e di « Storia dell'arte musulmana » mutano rispettivamente denominazione in:

Linguistica iranica;
Archeologia e storia dell'arte musulmana;

nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Geografia storica;
Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni;
Letteratura giudaico-ellenistica;
Storia della filosofia ebraica;
Storia dell'Asia centrale;
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
Storia dell'India classica;
Storia dell'India moderna;
Archeologia e storia dell'arte dell'India;
Lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India;

Lingua e letteratura hindi;
Storia dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
Storia dell'Iran antico;
Assiriologia;
Storia della miniatura islamica;

c) per la sezione Africa l'insegnamento di « Storia dell'arte musulmana » muta denominazione in « Archeologia e storia dell'arte musulmana » e sono, inoltre, aggiunti i seguenti:

Geografia storica;
Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni.

L'art. 37, relativo al corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale, è modificato nel senso che:

l'insegnamento, fondamentale per l'indirizzo slavo, di:

Storia di una lingua slava, è integrato come segue:

Storia di una lingua slava: russa, polacca, ceca, soraba, slovena, serbo-cloata, bulgara;

l'insegnamento, fondamentale per l'indirizzo baltico, di « Storia dell'arte medievale e moderna » è scisso in due insegnamenti come segue:

Storia dell'arte medievale;
Storia dell'arte moderna;

gli insegnamenti complementari di: « Storia dell'arte bizantina » e « Storia dell'arte musulmana » mutano rispettivamente denominazione in: « Storia dell'arte bizantina e slava » e « Archeologia e storia dell'arte musulmana »;

l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte medievale e moderna » viene scisso in due insegnamenti denominati come segue:

Storia dell'arte medievale;
Storia dell'arte moderna;

all'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Linguistica generale;
Storia delle religioni;
Letteratura umanistica;
Storia del cinema;
Lingua e letteratura ucraina;
Storia della lingua bulgara;
Storia della lingua ceca;
Storia della lingua polacca;
Storia della lingua russa;
Storia della lingua serbo-croata;
Storia della lingua slovena;
Storia della lingua soraba;
Lingua e letteratura estone;
Lingua e letteratura lettone;
Lingua e letteratura lituana;
Lingua e letteratura yiddish.

L'art. 52, relativo alla scuola orientale di perfezionamento, è modificato nel senso che sono soppressi i seguenti insegnamenti:

Lingue e letterature arie moderne dell'India;
Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Storia dell'arte dell'estremo Oriente;

gli insegnamenti di « Storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna » e di « Storia dell'arte musulmana » mutano rispettivamente denominazione in « Storia dei paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea » e « Archeologia e storia dell'arte musulmana »;

all'elenco degli insegnamenti costitutivi della scuola è aggiunto il seguente:

Berbero.

L'art. 58, relativo alla scuola di studi dell'Europa orientale, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Storia dell'arte bizantina » muta denominazione in « Storia dell'arte bizantina e slava ».

L'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che:

per l'indirizzo politico-internazionale l'insegnamento di « Istituzioni giuridiche e sociali dell'India » è soppresso mentre vengono aggiunti i seguenti:

Politica e legislazione comparata del lavoro;
Diritto delle comunità europee;
Diritto parlamentare comparato;
Diritto privato comparato;
Diritto amministrativo;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Economia dei paesi socialisti;
Antropologia culturale;
Storia delle dottrine economiche;
Filosofia della politica;
Filosofia del diritto;

per l'indirizzo storico-politico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto penale;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Antropologia culturale;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia del movimento operaio;
Storia sociale;
Storia del diritto moderno e contemporaneo;
Storia dell'Africa sub-sahariana;
Storia contemporanea dell'Africa e dell'Asia mediterranee;
Storia moderna e contemporanea del sub-continente indiano;
Storia moderna e contemporanea della Cina;
Storia moderna e contemporanea del Giappone;
Storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale sovietica;
Storia delle dottrine economiche;
Filosofia della politica;
Filosofia del diritto;

per l'indirizzo Europa orientale sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Diritto parlamentare comparato;
Economia dei paesi socialisti;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia del movimento operaio;
Storia delle chiese e dei movimenti religiosi dell'Europa orientale;

Storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale sovietica;

per l'indirizzo Oriente sono soppressi gli insegnamenti:

Storia contemporanea dell'Asia;
Storia dell'India;
Istituzioni giuridiche e sociali dell'India;

mentre sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia dei paesi socialisti;
Storia dell'Africa sub-sahariana;
Storia contemporanea dell'Africa e dell'Asia mediterranea;
Storia moderna e contemporanea del sub-continente indiano;
Storia moderna e contemporanea della Cina;
Storia moderna e contemporanea del Giappone;
Storia della Corea e dell'Asia nord-orientale;
Storia del Vietnam;
Storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale sovietica.

Gli articoli 80, 81 e 84, relativi agli insegnamenti e alle norme della scuola di studi islamici, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 80. — Gli insegnamenti costitutivi della scuola si dividono in fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Lingua e letteratura araba, o lingua e letteratura bengali, o lingua e letteratura persiana, o lingue e letterature del Pakistan, o lingua e letteratura turca, o swahili e lingue bantu, o berbero;

2) Islamistica.

Sono insegnamenti fondamentali propri all'indirizzo sociologico:

3) Storia contemporanea dei paesi arabi;
4) Diritto musulmano;
5) Etnologia o sociologia del mondo musulmano.

Sono insegnamenti fondamentali propri all'indirizzo storico-culturale:

3) Storia del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
4) Storia della filosofia islamica o storia dell'arte musulmana;
5) Semitistica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Dialettologia araba;
2) Letteratura araba moderna e contemporanea;
3) Letteratura persiana moderna e contemporanea;
4) Letteratura turca moderna e contemporanea;
5) Lingue e letterature turche dell'Asia centrale;
6) Sudarabico;
7) Storia della lingua araba;
8) Storia dell'Africa nel periodo coloniale e contemporaneo;
9) Storia dell'Impero ottomano;
10) Storia dei popoli turchi dell'Asia centrale;
11) Storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
12) Epigrafia islamica;
13) Paleografia e diplomatica islamiche;
14) Numismatica islamica;
15) Storia della filosofia islamica;
16) Storia delle scienze nel mondo islamico;
17) Istituzioni giuridiche e sociali del mondo musulmano;
18) Storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico;
19) Geografia politica ed economica del vicino Oriente;
20) Storia della miniatura islamica;
21) Civiltà preislamiche dell'Africa del nord;
22) Lingue sudanesi;
23) Somalo;
24) Antichità nubiane.

Art. 81. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami fondamentali comuni ai due indirizzi e quelli relativi all'indirizzo prescelto.

L'insegnamento di lingua e letteratura scelto tra quelli fondamentali dovrà essere biennale con esami alla fine di ciascun anno.

Dovranno essere superati inoltre tre esami fra quelli complementari.

Art. 84. — Gli insegnamenti della scuola verranno mutati dalle facoltà dell'Istituto universitario orientale, ove esistano e siano attivati, eccetto quelli tenuti da professori di ruolo della scuola stessa;

All'art. 86, relativo alle disposizioni transitorie e finali, viene aggiunto il seguente comma:

« Per gli studenti che continuano il precedente corso di studi, le prove scritte verranno svolte secondo le norme del presente statuto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 56. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio e in particolare il suo art. 2 che istituisce la commissione centrale;

Vista la legge 25 maggio 1959, n. 8, che reca integrazioni alla composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974 con il quale la commissione è stata ricostituita;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Mario Di Mario, deceduto;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

Articolo unico

In sostituzione del sig. Mario di Mario, deceduto, il sig. Alessandro Scali è nominato membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 9 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9196)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive, di due tariffe complementari, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive, di due tariffe complementari, di alcune opzioni al termine del differimento e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa di assicurazione sulla vita con adeguamento per forme collettive, le due tariffe complementari, nonché le opzioni al termine del differimento e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 36 a, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita per forme collettive, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa 12 ea/10/15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte — durata anni 10-15 a premio annuo, pagabile per l'intera durata contrattuale, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

tariffa 12 ea/n, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

opzioni al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 o 15 anni e successivamente vitalizia;

opzioni al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, adeguabile;

condizioni particolari di polizza per l'aumento facoltativo del capitale assicurato.

Roma, addì 13 novembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(9454)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Nomina di un esperto nella commissione di studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1974 concernente la commissione di studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il telegramma con il quale la Confapi ha designato il prof. Valerio Selan a partecipare ai lavori della predetta commissione in qualità di esperto;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Valerio Selan è chiamato a far parte della commissione di studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero in qualità di esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 47/1974. Cassa conguaglio per il settore elettrico: norme per l'applicazione dei provvedimenti numero 34/1974, n. 35/1974 e n. 38/1974.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 38/1974 del 13 agosto 1974;

Considerata l'opportunità di dettare norme per l'applicazione nonchè per integrare e chiarire quanto previsto dai citati provvedimenti numeri 34, 35 e 38/1974;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A) *Acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata dall'11 luglio al 31 dicembre* 1974:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974 e 35/1974 del 25 luglio 1974, visto l'esame tecnico eseguito dalla cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura di rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero dell'11 luglio 1974, è disposta la corresponsione, da parte della stessa cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo allo anno 1974, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggior onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dall'11 luglio al 31 dicembre 1974.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione, effettuata nel periodo suddetto successivamente alla data per ciascun impianto indicata, quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 35/1974 sopra richiamato, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta coma sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa in una rete di trasporto o distribuzione, i quantitativi di energia di autoconsumo prelevati dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, devono essere ridotti in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica da ammettere al rimborso ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato.

	L/kwh	A decorrere dal
Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL:		
Centrale di Vado Ligure	4,628	11- 7-1974
Centrale di La Spezia	4,560	11- 7-1974
Centrale di Genova	4,574	11- 7-1974
Centrale di Chivasso	5,438	11- 7-1974
Centrale di Trino Vercellese	9,208	11- 7-1974
Centrale di Piacenza	3,060	11- 7-1974
Centrale di La Casella	4,791	11- 7-1974
Centrale di Turbigo	4,973	11- 7-1974
Centrale di Ostiglia	4,727	11- 7-1974
Centrale di Tavazzano	3,334	11- 7-1974
Centrale di Marghera	5,227	11- 7-1974
Centrale di Fusina	3,898	11- 7-1974
Centrale di Monfalcone	4,212	11- 7-1974
Centrale di Porto Corsini	4,958	11- 7-1974
Centrale di Santa Barbara	5,661	11- 7-1974
Centrale di Marzocco	4,956	11- 7-1974
Centrale di Orlando	9,707	11- 7-1974
Centrale di Portoferraio turbogas	13,204	11- 7-1974
Centrale di Torvaldaliga	4,751	11- 7-1974
Centrale di Pietrafitta	5,638	11- 7-1974
Centrale di Bastardo	5,586	11- 7-1974
Centrale di Civitavecchia	5,361	11- 7-1974
Centrale di Fiumicino	10,420	11- 7-1974
Centrale di Ventotene	8,921	11- 7-1974
Centrale di Camerata Picena	6,371	11- 7-1974
Centrale di Latina	8,714	11- 7-1974
Centrale di Brindisi	4,935	11- 7-1974
Centrale di Mercure	5,300	11- 7-1974
Centrale di Taranto nord	12,870	11- 7-1974
Centrale di Bari	5,038	11- 7-1974
Centrale di Vigliena	6,598	11- 7-1974
Centrale di Napoli Levante	4,062	11- 7-1974
Centrale di Garigliano	10,064	11- 7-1974
Centrale di Milazzo	5,178	11- 7-1974
Centrale di Termini Imerese	5,112	11- 7-1974
Centrale di Augusta	5,457	11- 7-1974
Centrale di Palermo Quattroventi	6,439	11- 7-1974
Centrale di Porto Empedocle	5,463	11- 7-1974
Centrale di Malfa Salina	9,574	11- 7-1974
Centrale di Sulcis	5,237	11- 7-1974
Centrale di S. Cilla	5,613	11- 7-1974
Centrale di Codrongianus	12,290	11- 7-1974
Centrale di Portovesme	6,924	11- 7-1974
Azienda elettrica municipale, Torino - per la centrale di Moncalieri	4,964	11- 7-1974
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque, Roma - per la centrale di «G. Montemartini»	8,140	11- 7-1974
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Cassano d'Adda	4,429	11- 7-1974
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	5,158	11- 7-1974
Azienda servizi pubblici municipalizzati, Osimo	5,201	11- 7-1974
Ditta ing. O. Zecca - Produzione e distribuzione di energia elettrica, Pescara - per la centrale di Ortona	7,268	11- 7-1974
Azienda elettrica Paul Gröbner - centrale di Colle Isarco	6,662	11- 7-1974
S.I.T.A. - Società iniziative turistiche alberghiere - centrale di Carezza al Lago	5,472	25- 9-1974
Impresa Dante Nigris - centrale di Ampezzo	0,476	14- 9-1974
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - centrale di Malborghetto Valbruna	4,558	7-10-1974
Società idroelettrica Weissnfels - centrale di Tarvisio	7,727	7-10-1974

B) *Esenzione dal pagamento del sovrapprezzo termico.*

Ad integrazione ed a chiarimento di quanto previsto al secondo comma del capitolo VI del provvedimento n. 34/1974 ed al comma *B*) del punto 2) del provvedimento n. 38/1974 viene precisato quanto segue:

1) ai fini dell'applicazione del sovrapprezzo termico, ed in relazione a quanto disposto dall'art. 4, terzo comma del punto 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e allo stesso art. 4, quarto comma, del punto 6), lettera *b*), deve essere considerata energia di autoconsumo - rientrante nella disposizione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del capitolo VI del provvedimento n. 34/1974 - l'energia che l'Ente nazionale per l'energia

elettrica fornisce alle ferrovie dello Stato ed alla Terni - Società per l'industria e l'elettricità e sue aventi causa, nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente all'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

2) l'energia elettrica che l'ENEL, per le necessità del suo servizio, cede a titolo di permuta ad altre imprese nazionali non è soggetta all'applicazione del sovrapprezzo termico sino a concorrenza dei ritiri di energia che l'ENEL effettua, con la stessa impresa, nel corso di ciascun anno solare;

3) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi a norma dell'art. 52 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 ed agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, è esentata dal pagamento del sovrapprezzo termico.

C) *Energia termoelettrica da ammettere a rimborso del maggiore onere termico.*

Ad integrazione ed a chiarimento di quanto previsto al quinto comma del cap. VI del provvedimento n. 34/1974 e al primo comma del punto 1) del provvedimento n. 35/1974 viene precisato quanto segue:

1) l'energia di origine termoelettrica che l'ENEL chiede di produrre per proprio conto ad altre imprese nazionali ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, deve essere considerata a tutti gli effetti come energia termoelettrica prodotta dall'ENEL.

Ai fini applicativi le imprese che producono energia termoelettrica per conto dell'ENEL sono tenute a fornire, tramite lo stesso ENEL, la documentazione concernente i combustibili impiegati per detta produzione ed i relativi costi, nonchè i dati necessari per la valutazione del maggior onere termico rispetto al 1973;

2) il gas di cokeria, quale derivato del carbone estero, è incluso tra i combustibili il cui costo interviene nella determinazione del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica.

D) *Norme per l'applicazione dei provvedimenti n.* 34/1974 *e n.* 35/1974.

Ad integrazione di quanto previsto al decimo comma del punto 1) del provvedimento n. 35/1974, viene disposto che le imprese ammesse al rimborso del maggiore onere termico devono tenere in ciascuna centrale, oltre al registro della produzione di energia, anche il libro di carico e scarico dei combustibili impiegati per la produzione termoelettrica. Detto libro dovrà essere messo a disposizione degli UTIF per i controlli e le annotazioni di loro competenza.

Roma, addì 5 dicembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(9757)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1974, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 68, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 luglio 1972 dal sindaco del comune di Musile di Piave (Venezia) avverso il provvedimento 22 maggio 1972, n. 10803, del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, col quale è stata respinta la domanda del suddetto comune intesa ad ottenere la concessione, per i lavori di costruzione della fognatura urbana, del contributo statale integrativo di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è stato respinto.

(9562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo in Seregno », in Seregno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1974, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo in Seregno », in Seregno (Milano), composto dei seguenti:

D'Agata dott. Gaetano, presidente;

Martinez avv. Domenico e Consonni avv. Giuliano, membri.

(9651)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Manfredonia

Con decreto interministeriale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze 20 luglio 1974, n. 72537, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti in comune di Manfredonia (Foggia), della superficie complessiva di mq 3470 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio 54, part. 44.

(9403)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoti del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 755 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 430.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 758 mod. 25/A. — Data 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 7. — Capitale L. 185.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 novembre 1974

(9602)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Coralba »

Con decreto 9 novembre 1974, n. 1510, la S.a.s. Fonti S. Damiano di Cambursano Mario, in S. Damiano Macra (Cuneo), via Tenente Garino n. 2, è autorizzata alla vendita, per uso bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Coralba », che sgorga in località Fontanelle, comune di San Damiano Macra.

L'acqua sarà imbottigliata, sia nel tipo addizionato di gas acido carbonico, che come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, chiusi con tappo a corona.

Le etichette dei recipienti della capacità convenzionale di un litro avranno le dimensioni di cm. 16,8 × 10,8: quelle dei recipienti della capacità convenzionale di mezzo litro avranno le dimensioni di cm. 13,2 × 8,4. Dette etichette, a fondo bigio, avranno il bordo superiore ed un cerchio centrale colorato con diverse gradazioni di verde con sopra impresse ripetutamente le parole « dietetica, leggera, antiurica, digestiva, diuretica ». Alla sinistra del cerchio centrale sarà riportato, in nero, il giudizio clinico, di data 18 febbraio 1974, del prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia, il giudizio batteriologico, di data 10 dicembre 1973, del prof. Giancarlo Vanini, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino e gli estremi del decreto di autorizzazione.

Alla destra del cerchio centrale saranno riportati, in nero, i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica, di data 10 dicembre 1973, effettuata dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto chimico dell'Università di Torino, la dicitura « Vetro e tappo sterilizzati » e il contenuto medio del recipiente.

Sul bordo inferiore dell'etichetta in caratteri verdi, sarà riportata la dicitura « Acqua medio-minerale, bicarbonato-alcalina ». Nella parte interna del cerchio centrale, che sarà a fondo bianco per il tipo addizionato di gas acido carbonico, ovvero a fondo arancio per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, si avranno le seguenti diciture, in nero: « Acqua », « Minerale », « Coralba », « Fonti S. Damiano Macra (Cuneo) » ed infine « Sorgente », « Fontanelle » in verde per il primo tipo, ovvero in bianco per il secondo tipo.

All'esterno del bordo inferiore del cerchio centrale sarà scritto in nero, « Addizionata di gas acido carbonico » per il primo tipo, ovvero « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » per il secondo tipo.

Infine, solamente nel secondo tipo, sotto la parola « Coralba », comparirà, in bianco, la dicitura « Naturale ».

Sui recipienti saranno inoltre applicati un collarino con bordo bigio e colorato con diverse gradazioni di verde, dove sarà ripetutamente stampata la dicitura « Fonti S. Damiano » ed un bollino ovoidale, a fondo bigio e bordo bianco, riportante disegno e diciture analoghe a quelle della parte centrale dell'etichetta.

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

(9713)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Dosso »

Con decreto 9 novembre 1974, n. 1511, la S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina Valdisotto (Sondrio), è autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Dosso », approvate con i decreti ministeriali 30 marzo 1968, n. 951, e 12 aprile 1968, n. 957.

Le modifiche consistono nella eliminazione della parola « Fonti » nella prima riga del riquadro centrale; nella sostituzione, nella seconda riga, della dicitura « Levissima » con la dicitura « Dosso » e nella eliminazione, sempre nel riquadro centrale, dello stemma che compariva nelle etichette autorizzate con i decreti citati.

Inoltre nella parte inferiore del riquadro sinistro sarà aggiunta la dicitura « Fonti Levissima S.p.a. Cepina » e nella parte inferiore del riquadro destro la dicitura « Comune di Valdisotto (Sondrio) ». Sulle etichette saranno infine aggiunti gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1511. Resta invariato quanto altro disposto con i decreti precedentemente citati.

(9712)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Vittoria »

Con decreto 9 novembre 1974, n. 1512, la S.a.s. Fonti S. Vittoria di Taramazzo Vittoria e C., in Leverone, comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia), è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Vittoria », sia nel tipo addizionato di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1968, n. 965, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1971, n. 1163.

Resta invariato quanto altro stabilito con i decreti sopra citati.

(9714)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 144 delle revoche in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 19 aprile 1974, n. 4391/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 ottobre 1974, devono essere apportate le seguenti modifiche:

1) a pag. 45 al n. 1264 dove è scritto « 1083/*B* », leggasi: « 1083/*D* »;

2) a pag. 45 al n. 1265 dove è scritto « 1083/*B* », leggasi: « 1082/*F* »;

3) a pag. 99 al n. 3092 dove è scritto « flac. *15* ml sciroppo adulti », leggasi: « flac. *125* ml sciroppo adulti ».

(9731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4732/M)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4733/M)

Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4734/M)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4735/M)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4736/M)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Martano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4737/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4738/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4739/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4740/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4741/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.714 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4742/M)

Autorizzazione al comune di Praia a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Praia a Mare (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4743/M)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.826.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4744/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio alla Vibrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4745/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4746/M)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4747/M)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4748/M)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Campomaggiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.267.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4749/M)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.747.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4750/M)

Autorizzazione al comune di Palomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Palomonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4751/M)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.088.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4752/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754/M)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755/M)

Autorizzazione al comune di Auletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Auletta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756/M)

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757/M)

Autorizzazione al comune di Bellosguardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Bellosguardo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4758/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4759/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4760/M)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4761/M)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Cicerale (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4762/M)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4763/M)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.139.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764/M)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765/M)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.188.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766/M)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767/M)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769/M)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Pugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4771/M)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772/M)

Autorizzazione al comune di Morigerati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Morigerati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773/M)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.309.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774/M)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.329.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775/M)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4776/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4777/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro La Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Mauro La Bruca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4778/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4779/M)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4780/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4781/M)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4782/M)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4783/M)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4784/M)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4785/M)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.086.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4786/M)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Valva (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4787/M)

Autorizzazione al comune di Pianoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Pianoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4788/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4789/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.108.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4790/M)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974, il comune di Barile (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4791/M)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare (carriera esecutiva)

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 3 e 10 luglio 1974;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle norme regolamentari dell'amministrazione.

La metà dei posti messi a concorso è riservata a coloro che si trovino nelle condizioni sottoelencate, purchè conseguano l'idoneità: *a*) che siano in servizio, alla data del presente bando, presso l'amministrazione del Senato con contratto a tempo indeterminato per prestazioni dattilografiche a orario limitato o abbiano diritto alla stipulazione del contratto stesso, avendo superato la relativa prova di qualificazione; *b*) che siano in servizio, alla data del presente bando, presso l'amministrazione del Senato con contratto per prestazioni meccanografiche; *c*) che prestino servizio da almeno diciotto mesi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, alle dipendenze delle segreterie particolari, fruendo di indennità a carico dell'amministrazione, oppure alle dipendenze dei gruppi parlamentari del Senato; *d*) che abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi per la carriera esecutiva indetti dal Senato nell'ultimo quinquennio o nel corso per classificatori parlamentari.

I posti riservati non assegnati saranno attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati risultati idonei.

La suddetta riserva di metà dei posti si applicherà anche in caso di assunzione di idonei oltre i venti posti messi a concorso.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di studio equipollente.

I candidati debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non superato il 30° alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i 35 anni.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano ai candidati che si trovano nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica, nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) il titolo di studio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente se e quali prove facoltative intendono sostenere tra quelle appresso elencate.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età e che non si trovino nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualsiasi cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Le domande e i documenti che vengano inviati oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove tecniche e gli esami di lingue.

I candidati saranno sottoposti ad una prova preliminare di dattilografia. Il concorrente dovrà copiare correttamente un brano alla velocità minima di 240 battute al minuto.

La prova preliminare avrà valore eliminatorio per l'ammissione alle successive prove di concorso.

Da tale prova preliminare saranno esonerati i concorrenti ammessi ad usufruire dei posti riservati che abbiano già superato una prova di idoneità dattilografica o meccanografica presso il Senato.

I concorrenti saranno quindi ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) prova scritta di italiano, eventualmente suddivisa in due o più argomenti da svolgere;

2) risposta scritta a quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale italiano (nozioni generali), con speciale riguardo alle attribuzioni ed al funzionamento del Parlamento;

3) più prove di dattilografia, di copiatura e dettatura, rispettivamente alla velocità di 260 e di 290 battute al minuto.

Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova di copiatura e della migliore di dettatura.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 21 punti con un minimo di 6 in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere:

4) un colloquio di cultura generale con speciale riguardo alla storia d'Italia dal Risorgimento in poi, alle più rilevanti figure della letteratura italiana, nonchè alla conoscenza di temi di attualità;

5) un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto della seconda prova scritta;

6) più prove di stenografia della durata di 5 minuti alla velocità crescente da 60 a 80 parole al minuto. Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato anche in ciascuna delle prove elencate ai numeri 4), 5) e 6) un minimo di 6 punti e che avranno raggiunto, nel complesso delle 6 prove di esame, un punteggio non inferiore a 42.

Le prove facoltative alle quali saranno sottoposti i concorrenti in base alla richiesta fatta nella domanda sono: esame scritto ed orale nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola; esame di matematica (aritmetica ed algebra secondo i

programmi della scuola secondaria di primo grado, elementi di aritmetica commerciale); prova pratica di perforazione meccanografica.

Il superamento di ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutato per non più di 2 punti, con un massimo complessivo di 6 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove d'esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 29).

Roma, addì 29 novembre 1974

Il presidente: SPAGNOLLI

Il segretario generale: BEZZI

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via della Dogana Vecchia, 29 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . (provincia di .) via . n. . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana e robusta costituzione fisica nonchè esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale.

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . ., comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . . (oppure allega foto autenticata).

(Dichiara di voler sostenere le seguenti prove facoltative: . . . .).

Allega:

diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado.

Roma, ...

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . (indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

Recapito telefonico: . . . . . .

(9745)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva) presso la consulenza legale regionale per la Sardegna (Cagliari).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva), presso la consulenza legale regionale per la Sardegna (Cagliari) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) iscrizione all'albo dei procuratori legali ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

c) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

e) di essere iscritti all'albo dei procuratori legali di . . ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario le condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autenticità potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o magistrati ordinari con funzioni non inferiori a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quelle della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti dalla stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprederanno:

una prova scritta, di carattere prevalentemente pratico, riflettente una o più delle seguenti materie: diritto civile, commerciale, penale, processuale (civile e penale);

una prova scritta riflettente una o più delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e la capacità professionale del candidato sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avra a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autentica;

b) 1) certificato di iscrizione ad un albo dei procuratori legali con l'indicazione della data di iscrizione;

ovvero:

2) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificato dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *b*1), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *b*1), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'ammissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal Regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale mutamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di procuratore di seconda classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti, collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscritt . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . il . . (2) . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva), presso la consulenza legale regionale per la Sardegna (Cagliari) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;

d) di essere iscritto all'albo dei procuratori legali o possedere il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

e) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .,

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . e di essere cessat . . a causa di (6) . . .,

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .

. l . . sottoscritt . . dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di .) (7).

l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) . . . (cognome e nome) . . . . (via, piazza, ecc.) n. . . (località, provincia) . . (codice di avviamento postale).

. . l . . sottoscritt . . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma
. . . .
(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra;

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(9495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari di Palermo, Cagliari e Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale degli uffici dipendenti della Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni spettanti ai dipendenti dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente l'ampliamento degli organici del personale degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed in particolare la tabella *C* allegata al medesimo;

Considerato che ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni delle varie categorie di invalidi ed equiparati;

Considerata la necessità di dotare di almeno un autista ciascuno dei dieci istituti bibliotecari riconosciuti a livello di dirigenza superiore nonchè le tre soprintendenze ai beni librari di Palermo, Catania e Cagliari;

Considerate le attuali vacanze nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari di Palermo, Cagliari e Catania.

I cinquantanove posti sono così ripartiti: quarantasei per la qualifica di fattorino in prova, tredici per la qualifica di autista in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

La richiesta di ammissione al concorso per la qualifica di fattorino in prova esclude la possibilità di partecipare per la qualifica di autista in prova e viceversa.

A norma dell'art. 190 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli aspiranti fattorino in prova il concorso, per titoli, è integrato da una prova di scrittura sotto dettato, di cui all'art. 8 del presente bando; ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per gli aspiranti autisti è prevista una prova tecnico-pratica di cui al medesimo art. 8.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che devono essere uno per uno espressamente dichiarati nella istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria o, quanto meno, aver conseguito la licenza di quinta elementare, in base alle precedenti disposizioni di legge;

B) essere in possesso della patente di guida (tale requisito è necessario solo per gli aspiranti autisti);

C) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 21°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita per ogni altra elevazione eventualmente spettante:

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

L'elevazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

D) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano sono ammessi a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) avere l'idoneità fisica all'impiego;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

I) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta da bollo nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata, alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - Eur, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Farà fede, in proposito, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 2 del regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

I titoli valutabili a' termini del successivo art. 7 dovranno pervenire unitamente alle domande di ammissione al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui all'allegato schema, il candidato dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 21, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio (licenza elementare o licenza media) di cui è in possesso;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto di impiego;

10) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

11) elenco dei titoli allegati alla domanda.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve dei posti ed alle preferenze, di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'art. 7, del presente bando debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: quelli pervenuti oltre il limite non sono valutabili.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato le prove di cui allo art. 8 e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti e preferenze nell'immissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - Eur, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova pratica, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Svolgimento e sede di esame per la prova pratica

Per lo svolgimento della prova pratica si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo 1, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Per lo svolgimento della prova pratica i candidati saranno informati a mezzo di comunicazione della data e del luogo in cui si svolgeranno le prove pratiche.

La sede di esame è Roma.

Art. 7.

Titoli valutabili ai fini del concorso

Sono valutabili unicamente i titoli che attestino:

a) servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche per almeno un anno;

b) idoneità conseguita in precedenti concorsi statali;

c) conoscenza di lingue straniere, risultante da documenti rilasciati da scuole statali o legalmente riconosciute.

Non può essere ritenuto titolo valutabile la licenza di quinta elementare, che costituisce soltanto un requisito per l'ammissione al concorso.

Saranno considerati validamente prodotti i soli titoli in regola con le norme sul bollo rilasciati dalle competenti autorità, e ove necessario, autenticati.

Art. 8.

Prova pratica

Per gli aspiranti fattorini in prova la prova pratica consisterà nella scrittura sotto dettato di un brano, avente senso compiuto di venti-trenta righe a stampa, scelto dalla commissione e tratto da un testo letterario di facile comprensione.

Per gli aspiranti autisti in prova la prova d'esame sarà a carattere tecnico-pratico e consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a 10 minuti e nella conoscenza delle varie parti del motore e della segnaletica più aggiornata.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di cui al precedente art. 8 i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta bollata, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non puo essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

I concorrenti che hanno superato il 21° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione de limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, o, in via subordinata, di licenza della quinta elementare in base alle precedenti disposizioni.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale

documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Ai fini della formazione della graduatoria generale di merito dei fattorini in prova e degli autisti in prova, la commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti centocinquanta (punti trenta per ciascun commissario) per i titoli, e di punti cinquanta (punti dieci per ciascun commissario) per la prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato e per la prova tecnico-pratica degli aspiranti autisti.

Saranno ammessi alla prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato i concorrenti a posti di fattorino in prova che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a punti 50 su 150 (cinquanta su centocinquanta).

Parimenti saranno ammessi alla prova tecnico-pratica della guida di autoveicolo, i concorrenti a posti di autista in prova che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a punti cinquanta su centocinquanta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti a posti di fattorino in prova che avranno superato la prova di scrittura sotto dettato con non meno di punti 30 su 50 (trenta su cinquanta).

Parimenti saranno dichiarati idonei i concorrenti a posti di autisti in prova che avranno superato la prova tecnico-pratica della guida di autoveicolo con non meno di punti 30 su 50 (trenta su cinquanta).

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

I vincitori del presente concorso saranno nominati fattorini in prova o autisti in prova nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali e verranno assegnati, in relazione alle esigenze dei singoli Istituti, nelle sedi appresso indicate: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 220

Schema da seguire per la compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi n. 25 - 00144 ROMA - EUR

(Il) (La) sottoscritt. . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat. . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (numero di codice di avviamento postale) (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammess. . al concorso a cinquantanove posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e precisamente per l'aliquota dei posti riservati ai (1) . . . .

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite di età in quanto (2) . . . .

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (il) (la) dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è cittadin. . italian. .;

b) è iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) non ha riportato condanne penali (4);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

h) non è stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è dispost. ., in caso di nomina, a raggiungere le sedi di . . . . . .(6) e s'impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del bando di concorso.

(Il) (La) sottoscritt. . allega i seguenti titoli: (7) . . .

(Data) . . . . .

(Firma) . . . . (8)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . .

---

(1) Fattorino in prova oppure autista in prova. (Si precisa che la scelta dell'una esclude la scelta dell'altra qualifica e viceversa).

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 21° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in nessuna delle cause che ai sensi delle disposizioni urgenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi di cui all'art. 13.

(7) Allegare alla domanda di ammissione al concorso i titoli, eventualmente posseduti, di cui all'art. 7.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9378)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli ed esame, a novecentonovantatre posti di revisore tecnico del personale dell'esercizio telefonico (tabella X) e concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquantasei posti di segretario del personale degli uffici (tabella IV), entrambi nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione a detto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, relativi al riordinamento delle carriere ed ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 novembre 1973, n. 809, che, tra l'altro, autorizzano e disciplinano l'indizione di concorsi riservati per l'accesso alle tabelle X e IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Accertato che nelle qualifiche iniziali delle anzidette tabelle X e IV, con riferimento alla data del 1° gennaio 1973, vi è una disponibilità rispettivamente di posti n. 1527 e n. 1070, tenuto conto: dell'aumento degli organici recati dallo stesso 1° gennaio 1973 dalla già citata legge n. 809/1973, degli inquadramenti disposti con i decreti ministeriali 28 giugno 1974, ai sensi delle lettere *a*) dei sopra richiamati articoli 3 e 4 della legge n. 809, nonchè dei concorsi alle qualifiche intermedie, riferiti alle disponibilità dell'anno 1972, indetto con decreti ministeriali 29 dicembre 1973, tuttora in corso di espletamento;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 29 novembre 1973, n. 809, sono indetti i seguenti concorsi nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) concorso, per titoli ed esame, alla qualifica di revisore tecnico nella tabella X, dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico, per novecentonovantatre posti, pari al 65% della disponibilità dell'organico indicata in premesse;

b) concorso, per titoli ed esame, alla qualifica di segretario nella tabella IV, della carriera di concetto del personale degli uffici, per ottocentocinquantasei posti, pari all'80% della disponibilità dell'organico indicata in premesse.

Il numero dei posti, stabilito per ciascun concorso, resta suscettibile di modifiche qualora la disponibilità degli organici, al 1° gennaio 1973, nelle anzidette tabelle, dovesse subire variazioni.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

L'ammissione al concorso alla qualifica di revisore tecnico, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, è riservata agli impiegati dell'A.S.S.T. appartenenti alle tabelle XII e XIII, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto:

svolgano da almeno un anno le attribuzioni di cui allo art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale (già perito industriale) con specializzazione in: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanica, telecomunicazioni o radiotecnica, ovvero il diploma di maturità scientifica.

Sono altresì ammessi gli impiegati che siano in possesso di un diploma di maturità professionale, che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 153 e del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1970, sia equivalente ad uno dei titoli di studio sopra elencati;

ovvero:

svolgano da almeno 18 mesi le attribuzioni di cui al già citato art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano muniti dell'attestato rilasciato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in cavi coassiali o in ponti radio o di commutazione e segnalazione automatica o di un brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe.

L'ammissione al concorso alla qualifica di segretario, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, è riservata agli impiegati dell'A.S.S.T. appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Domande di ammissione - Dichiarazioni che esse debbono contenere - Titoli di merito - Adempimenti degli uffici

Le domande di ammissione ai concorsi previsti dal precedente art. 1, redatte in carta libera secondo gli schemi allegati al presente decreto (allegati 2/*a* e 2/*b*), ed indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale del personale e degli affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Roma, dovranno essere presentate esclusivamente all'ufficio dal quale ciascun candidato dipende, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentito altresì spedire la domanda all'ufficio di appartenenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda tutti i concorrenti dovranno dichiarare:

il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

la qualifica e la tabella di appartenenza e l'ufficio da cui dipendono;

il concorso al quale chiedono di partecipare;

il titolo di studio posseduto e la data del conseguimento del titolo stesso.

Gli aspiranti al concorso a revisore tecnico dovranno altresì dichiarare:

da quale data svolgono le attribuzioni di cui all'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

di avere eventualmente frequentato corsi di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche, indicandone l'esito e la specializzazione, ovvero, di aver conseguito il brevetto di radio-telegrafista di 1ª classe.

Ai fini della valutazione da parte delle commissioni esaminatrici, indistintamente tutti i concorrenti dovranno inoltre elencare nella domanda, ed allegare alla stessa, il titolo di studio richiesto per l'ammissione e tutti gli altri titoli che si ritengono utili, con riguardo alla natura della qualifica per la quale concorrono. Ai titoli già prodotti il candidato potrà, nella domanda, fare espresso riferimento indicando l'occasione della precedente presentazione.

Tutti i titoli di merito, allegati alla domanda o da prelevare dagli atti su riferimento del candidato, potranno essere oggetto di valutazione solo se documentati nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità. In particolare il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e gli altri eventuali titoli che si riferiscono a un corso completo di studi, vanno documentati con il diploma o con il certificato di questo sostitutivo, prodotti in originale o in copia resa autentica e con l'osservanza delle leggi sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa quella delle poste e telecomunicazioni.

Potranno essere oggetto di valutazione tutti i titoli di merito conseguiti e documentati entro la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo; non si terrà comunque conto della documentazione prodotta successivamente a tale termine.

Per l'autenticità della firma apposta in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato, a cura del predetto ufficio, un rapporto informativo da cui risulti la qualità e la durata del servizio reso, la natura delle mansioni disimpegnate ed il relativo giudizio di merito.

La domanda, con il timbro a data e il bollo dell'ufficio, da apporre all'atto della ricezione, dovrà essere trasmessa al superiore ispettorato o direzione centrale unitamente ai titoli allegati, al rapporto informativo e, nel caso sia stata spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla busta da cui risulta la data di spedizione.

Gli ispettorati e le direzioni centrali, a loro volta, previo convalida del rapporto informativo, dovranno subito inoltrare le domande con i relativi allegati, alla Direzione centrale del personale e degli affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª, segnalando gli eventuali motivi di non ammissibilità di ciascun candidato al concorso al quale ha chiesto di partecipare.

Art. 4.

Accertamento idoneità fisica - Esclusioni

In qualsiasi momento della procedura concorsuale, nei confronti dei candidati per i quali lo riterrà necessario, l'A.S.S.T. si riserva di disporre l'accertamento dell'idoneità fisica alla qualifica cui i medisimi aspirano.

Con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sarà disposta l'esclusione dei candidati risultati non idonei fisicamente.

L'esclusione dei candidati non provvisti dei requisiti richiesti nel precedente art. 2, verrà disposta con atto del direttore centrale del personale e degli affari generali, da pubblicarsi pur'esso nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuno dei due concorsi di cui al precedente art. 1, sarà nominata con decreto ministeriale una commissione esaminatrice presieduta da un impiegato delle carriere direttive dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta da quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e due impiegati delle carriere direttive dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nonchè da tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali, in applicazione dell'art. 24 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Svolgerà le funzioni di segretario un impiegato delle stesse carriere direttive.

Art. 6.

Valutazione dei titoli - Colloquio

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli saranno trasmessi alle commissioni esaminatrici i titoli allegati alle domande di ammissione ai concorsi, quelli ai quali i candidati hanno fatto espresso riferimento nelle domande stesse, i rapporti informativi previsti dall'art. 3 del presente decreto, nonchè i fascicoli personali ed ogni altro atto che può riguardare il servizio reso nell'A.S.S.T. da ciascun candidato.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti da ciascuna delle due commissioni. Queste disporranno, al riguardo, complessivamente di punti due e centesimi cinquanta.

Con l'avviso di presentazione al colloquio verrà comunicato ai singoli candidati il punteggio attribuito per i titoli di merito valutati. Detto avviso verrà notificato almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

I candidati dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti della tessera ferroviaria o di altro analogo documento di riconoscimento non scaduto di validità.

Il colloquio verterà su materie relative ai servizi di istituto dell'A.S.S.T. secondo i programmi (allegati 1/*a* e 1/*b*) in calce al presente decreto e s'intenderà superato se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sette punti su dieci.

Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso al termine della seduta all'albo dell'amministrazione.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato il colloquio saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data indicata nell'invito, i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina. Detti documenti dovranno essere presentati all'ufficio di appartenenza, ovvero essere a questo ultimo spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede, ai fini della presentazione in termini, il bollo a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto dei documenti prodotti tardivamente o scaduti di validità, nè di quelli comunque incompleti, inesatti o non conformi alla legge sul bollo.

I titoli che danno diritto a preferenza e precedenza e la relativa documentazione sono di seguito specificati:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a 3 mesi dalla data indicata sull'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia, dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche una attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica

sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione con l'indicazione della categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i candidati che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dallo art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

I congiunti dei caduti, di cui alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*), ed i figli degli invalidi di cui alle precedenti lettere *o*), *p*) e *q*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Il candidato dovrà accompagnare i documenti prodotti con una distinta, redatta in carta semplice, nella quale potrà altresì indicare gli estremi di presentazione di quei documenti, conformi alle sopraindicate prescrizioni e non scaduti di validità, già presentati all'A.S.S.T., per i quali è consentito il riferimento. Non è consentito invece il riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa quella delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Graduatorie dei vincitori e degli idonei - Riserva dei posti

Le graduatorie generali di merito, per ciascuno dei due concorsi di cui al precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai candidati, che risulterà costituito dalla somma del voto attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio. A parità di voti saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 7, le preferenze stabilite dall'art. 5, comma quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserva di posti, saranno formate la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei per ciascuno degli anzidetti concorsi.

Tutte le suddette graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori
Decorrenza giuridica ed economica

I vincitori risultanti dalle graduatorie di cui al precedente art. 8 saranno nominati nelle rispettive qualifiche con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1973, prendendo posto in ruolo, nelle tabelle X e IV, dopo il personale inquadrato nelle stesse tabelle in applicazione delle lettere *a*) degli articoli 3 e 4 della legge 29 novembre 1973, n. 809.

Gli effetti economici delle nomine conferite decorreranno dalla data dei relativi provvedimenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 ottobre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974
Registro n. 60 *Poste, foglio n.* 99

ALLEGATO 1/*a*

CONCORSO A NOVECENTONOVANTATRE POSTI DI REVISORE TECNICO

PROGRAMMA DI ESAME

1) Costituzione della rete telefonica nazionale gestita dalla A.S.S.T.

Piano regolatore telefonico nazionale.

2) Sistemi di trasmissioni multicanali a divisione di frequenza su linee metalliche in cavo a coppie simmetriche ed a coppie coassiali e su linee in ponte radio in uso sulla rete dell'A.S.S.T.: loro costituzione; principi di funzionamento delle apparecchiature terminali e di linea; misure ricorrenti nell'esercizio e nella manutenzione dei relativi impianti.

3) Impianti di alimentazione in energia in uso sulla rete dell'A.S.S.T.: loro costituzione; nozioni generali sul funzionamento delle macchine elettriche che li compongono; misure e prove ricorrenti nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti medesimi.

4) Sistemi di segnalazione manuale ed automatica in uso sulla rete dell'A.S.S.T.: loro costituzione; principi di funzionamento delle relative apparecchiature; misure e prove ricorrenti nell'esercizio e nella manutenzione dei relativi impianti.

5) Centrali di commutazione manuali ed autocommutatori interurbani in uso sulla rete dell'A.S.S.T.: loro costituzione e principi di funzionamento; misure e prove ricorrenti nell'esercizio e nella manutenzione dei relativi impianti.

6) Caratteristiche richieste ad un circuito telefonico completo: larghezza di banda, equivalente, distorsione di ampiezza, stabilità, rumore, diafonia, eco.

7) Ordinamento dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni. Ordinamento ed attribuzioni della Azienda di Stato, per i servizi telefonici (A.S.S.T.). Cenni sulle convenzioni con le Società telefoniche concessionarie.

8) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

9) Contabilità speciale sui materiali ed impianti della rete telefonica nazionale.

10) Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 1/*b*

CONCORSO A OTTOCENTOCINQUANTASEI POSTI DI SEGRETARIO

PROGRAMMA DI ESAME

a) Ordinamento dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Ordinamento ed attribuzioni della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

b) Soggetti del diritto amministrativo - Atti amministrativi con particolare riguardo a quelli di più larga applicazione in materia di servizi telefonici - Rapporto di pubblico impiego - Responsabilità amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Servitù pubbliche.

c) Nozioni di legislazione telefonica - Assetto del servizio telefonico nazionale - Piano regolatore telefonico.

d) Contabilità generale dello Stato - Particolare disciplina contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ambito della stessa contabilità generale.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 2/*a*

CONCORSO A NOVECENTONOVANTATRE POSTI DI REVISORE TECNICO

Schema esemplificativo della domanda da redigere in carta libera e da presentare (o spedire) esclusivamente all'ufficio di appartenenza.

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . in servizio presso . . . . con la qualifica di . (tab. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e colloquio, a novecentonovantatre posti di revisore tecnico della tabella X del personale dell'esercizio telefonico dell'A.S.S.T. indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1974.

Dichiara:

di svolgere dal . . . . . le attribuzioni di cui all'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

di essere in possesso del titolo di studio (1) . . . .;

di aver frequentato, con esito favorevole, il corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in . . . . . . (ovvero di aver conseguito in data . . . . il brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe) (2).

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice allega alla presente i seguenti titoli: . . . . e fa riferimento ai seguenti altri titoli già presentati all'A.S.S.T. nella forma prescritta per garantirne l'autenticità (3) . . . .

Roma . . . . .

Firma . . . . . .

(1) Per i diplomi di maturità tecnica (periti industriali) e per quelli di maturità professionale è necessario indicare anche la relativa specializzazione.

(2) La frequenza del corso di qualificazione o il possesso del brevetto di radiotelegrafista oltre a poter essere utili per la valutazione come titoli di merito, sono requisiti richiesti per l'ammissione dei candidati non in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, primo comma.

(3) Fra i titoli di merito da allegare alla domanda o a cui far riferimento per il prelievo agli atti è da inserire, salvi i criteri della commissione esaminatrice per la valutazione, il titolo di studio dichiarato come requisito di ammissibilità.

N.B. — La firma apposta in calce può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO 2/*b*

CONCORSO A OTTOCENTOCINQUANTASEI POSTI DI SEGRETARIO

Schema esemplificativo della domanda da redigere in carta libera e da presentare (o spedire) esclusivamente all'ufficio di appartenenza.

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . in servizio presso . . . . . . con la qualifica di . . . . . (tab. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e colloquio, a ottocentocinquantasei posti di segretario della tabella IV, carriera di concetto, degli uffici dell'A.S.S.T., indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1974.

Dichiara di essere in possesso del titolo di studio . . . .

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, allega alla presente i seguenti titoli . . . . e fa riferimento ai seguenti altri titoli già presentati all'A.S.S.T. nella forma prescritta per garantirne l'autenticità (1) . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

(1) Fra i titoli di merito da allegare alla domanda o a cui far riferimento per il prelievo agli atti è da inserire, salvi i criteri della commissione esaminatrice per la valutazione, il titolo di studio dichiarato come requisiti di ammissibiltà.

N.B. — La firma apposta in calce può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Il Ministro: TOGNI

(9515)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione ed integrazioni all'elenco dei direttori di farmacia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1971, 6 dicembre 1971, 26 gennaio 1971, 1° luglio 1972, 28 novembre 1972 e 29 gennaio 1973 che predispongono l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971, 18 gennaio 1972, 20 aprile 1972, 4 agosto 1972, 30 dicembre 1972 e 2 aprile 1973;

Accertato che il nominativo incluso al n. 255 del citato elenco non è Venafro Anna in Bonsignori bensì Bonsignori Anna in Venafro;

Viste le documentate istanze dei dottori Barbujani Fanni, Casellato Jole, Maggi Guido, Mastrolonardo Antonio, Muraglia Martino, Panarello Giovanna, Pirrera Leandro, Sala Giovanni, Spinazzola Giovanni e Tonolini Umberto, che chiedono l'inclusione nel citato elenco degli idonei;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale di scrittura e all'aggiornamento dell'elenco dei direttori di farmacia;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati in premessa, l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
255. Bonsignori Anna in Venafro	Pisa - 6 luglio 1923		si					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco dei direttori di farmacia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
302. Barbujani Fannj	Andria - 31 gennaio 1930						si	
303. Casellato Jole	Adria - 28 settembre 1928						si	
304. Maggi Guido	Sarnico - 16 settembre 1929						si	
305. Mastrolonardo Antonio	Triggiano - 29 gennaio 1929						si	
306. Muraglia Martino	Taranto - 9 marzo 1932				si			
307. Panarello Giovanna	Messina - 1° luglio 1932					si		
308. Pirrera Leandro	Enna - 6 gennaio 1926			si			si	
309. Sala Giovanni	S. Ninfa - 9 ottobre 1925				si			
310. Spinazzola Giovanni	Barletta - 2 giugno 1928		si					
311. Tonolini Umberto	Solferino - 11 febbraio 1929				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

Il Ministro: Colombo

(9564)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743220)